

- nell'invito a presentare candidature al posto di segretaria/o in seno all'amministrazione generale, come requisito 9: «sarà tenuto conto di una conoscenza approfondita dell'inglese e del francese, nonché di una conoscenza soddisfacente di altre lingue comunitarie»;
 - nell'invito a presentare candidature al posto di esperto in reti informatiche e tecnologie dell'informazione (Webmaster) della Rete giudiziaria europea, come requisito 6: «si considera essenziale una buona conoscenza dell'inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capacità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il francese».
2. condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dello Statuto del personale delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Secondo l'art. 30 della decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI⁽¹⁾, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, il personale dell'Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Secondo l'art. 12 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si può esigere dai candidati solo una conoscenza approfondita di una lingua e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua.

- Violazione del regime linguistico di Eurojust

La decisione 2002/187/JAI prevede all'art. 31 che il regime linguistico delle istituzioni della Comunità europea si applica a Eurojust. In nessuna disposizione della decisione figura espressamente che le lingue di lavoro di Eurojust siano l'inglese ed il francese.

- Violazione del principio di non discriminazione

L'esigenza di redigere in inglese una parte della documentazione da produrre, ma soprattutto l'esigenza di una conoscenza eccellente dell'inglese e del francese presuppone una palese discriminazione in base alla nazionalità vietata dall'art. 12 CE.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 9 aprile 2003

(Causa C-164/03)

(2003/C 146/51)

Il 9 aprile 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dalla sig.ra Florence Simonetti, messa a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) constatare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi, relativamente ai Länder Burgenland e Salzburg, alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base all'art. 249, n. 3, CE, secondo il quale una direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, gli Stati membri sono obbligati a rispettare il termine di esecuzione fissato dalla direttiva. Tale termine, previsto nell'art. 3, n. 1 della direttiva 97/11/CE, è scaduto il 14 marzo 1999, senza che la Repubblica d'Austria abbia adottato le necessarie misure relativamente ai Länder Burgenland e Salzburg.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6 marzo 2002, pag. 1.

⁽¹⁾ GU 1997, L 73, pag. 5.